



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

**DECRETO N. 1031/DecA/24 DEL 8.08.2014**

. . . . .

Oggetto: **Misure per migliorare la sostenibilità della pesca marittima nelle acque prospicienti il territorio della Sardegna: decorrenza arresto temporaneo per le unità abilitate ai sistemi di pesca a strascico. È comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti. È per l'anno 2014.**

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali";
- VISTE le norme di attuazione dello Statuto approvate con il DPR 19 maggio 1950, n. 327 e con il DPR 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTA la Legge 14 luglio 1956, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con il DPR 2 ottobre 1968, n. 1639;
- VISTA la Legge Regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTO il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38" e ss.mm.ii. in particolare l'art. 11;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 816 del 26 aprile del 1977 "Norme regolamentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre 1961,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 1031 /DECA/24

DEL 8.08.2014

numero 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima;

- VISTA la Legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)" in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura ed esteso anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura le funzioni esercitate dalle agenzie regionali in materia di agricoltura;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 37 del 14 marzo 2014, avente ad oggetto "Nomina degli Assessori componenti la Giunta Regionale" e, in particolare, le disposizione dell'articolo 1 in base al quale è stata nominata, tra i componenti della Giunta regionale, la signora Elisabetta Giuseppina Falchi, nata a Oristano il 24 ottobre 1964, in qualità di Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1967/06 del Consiglio, del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1198 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo per la Pesca (FEP) che prevede all'articolo 24 aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca;
- VISTO Il Piano di gestione per le unità autorizzate al sistema di pesca a strascico iscritte nei compartimenti marittimi inclusi nella GSA11, predisposto ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) n. 1967/2006, adottato con Decreto del Direttore della Pesca Marittima - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio 2011;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 1031 /DECA/24

DEL 8.08.2014

- VISTO il D.D. n. 1 del 19 giugno 2014 con il quale sono stati prorogati i Piani nazionali di gestione della flotta a strascico;
- VISTO il Programma operativo FEP (PO FEP) per il settore pesca in Italia approvato con decisione della Commissione C(2013) 119 del 17 gennaio 2013 recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, quale modificata dalla decisione C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010;
- VISTA la revisione del Programma operativo predisposta in conformità al disposto dell'art. 18, comma 2 del citato regolamento (CE) n. 1198/2006, approvata dalla Commissione, come comunicato con nota Ref. Ares(2014)2486101 - 28/07/2014;
- VISTA in particolare, la Misura 1.2 "Aiuti pubblici per l'arresto temporaneo" del P.O. FEP;
- VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 23 luglio 2014;
- DATO ATTO CHE per i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema strascico . comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - ad esclusione dei pescherecci abilitati alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, l'arresto temporaneo obbligatorio della pesca, le misure tecniche e le modalità di esecuzione sono disciplinati dal richiamato Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 luglio 2014;
- CONSIDERATO che l'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 luglio 2014 dispone in particolare per le navi da pesca iscritte nei compartimenti marittimi della regione Sardegna un'interruzione temporanea obbligatoria della pesca con il sistema a strascico, di durata di almeno trenta giorni consecutivi, nel rispetto dei periodi di cui al piano di gestione adottato a livello nazionale; è inoltre previsto che la relativa decorrenza sia definita con provvedimento regionale;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 1031 /DECA/24

DEL 8.08.2014

**DATO ATTO CHE** la Regione, con proprio provvedimento, è pertanto legittimata a definire la decorrenza dell'arresto temporaneo disposto dal decreto ministeriale richiamato;

**VISTO** quanto previsto dall'art. 6 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 23 luglio 2014 e ravvisata l'opportunità di disciplinare, fermo restando quanto previsto dal decreto citato, ulteriori misure tecniche, anche in linea con quanto previsto dal Piano di gestione - GSA11;

**PRECISATO** che la competenza della Regione e conseguentemente quanto disciplinato dal presente decreto non riguarda misure limitative dell'attività di pesca oltre il limite delle acque territoriali (Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna - Sezione Seconda . Sentenza n. 00988 del 2009);

**ACQUISITO** il parere del Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la Pesca nella seduta dell'8 agosto 2014

**DECRETA**

**ART. 1** 1. Il presente decreto definisce, ai sensi l'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 luglio 2014, la decorrenza dell'arresto temporaneo disposto dal decreto ministeriale richiamato.

2. Per i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema a strascico . comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti . ad esclusione dei pescherecci abilitati alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, il periodo di interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca nelle acque territoriali disposto dal decreto ministeriale richiamato decorre dal 15 settembre 2014 al 15 ottobre 2014 compreso.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 1031 /DECA/24

DEL 8.08.2014

- ART. 2
1. Resta fermo che l'arresto temporaneo obbligatorio della pesca, le misure tecniche e le modalità di esecuzione sono disciplinati dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 luglio 2014.
  2. Per quanto attiene i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'arresto obbligatorio, si applicano le disposizioni che saranno stabilite con apposito decreto ministeriale, come indicato dal comma 3, dell'art. 1 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 luglio 2014.
- ART. 3
1. Nell'ambito dei programmi di ricerca in materia di pesca è consentito l'utilizzo delle imbarcazioni oggetto di arresto obbligatorio da parte di enti, università, istituti di ricerca pubblici o privati riconosciuti ai sensi del DPR 2 ottobre 1968 n. 1639, previa specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio pesca e Acquacoltura dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale. L'autorizzazione va presentata all'Autorità Marittima competente per territorio per lo sbarco delle attrezzature da pesca non consentite ovvero per l'apposizione dei sigilli da parte delle stesse Autorità marittime. Contestualmente deve essere inviata una comunicazione scritta al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e al Servizio Pesca e Acquacoltura che specifichi i dati relativi all'imbarcazione utilizzata nell'ambito del programma di ricerca scientifica e indichi il numero di giorni di utilizzo.
- ART. 4
1. Nelle otto settimane successive alla data di fine dell'arresto temporaneo obbligatorio, ovvero a decorrere dal 16 ottobre 2014, nelle acque del mare territoriale l'attività di pesca a strascico . comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - non può essere esercitata nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi. Non è consentito nei giorni di venerdì, sabato, domenica il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteo marine avverse.
  2. Nei trenta giorni successivi all'arresto temporaneo obbligatorio nelle acque del mare territoriale è interdetta la pesca a strascico . comprendente i seguenti



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 1031 /DECA/24

DEL 8.08.2014

attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti .  
entro una distanza di 4 miglia dalla costa oppure nelle aree con una profondità  
d'acqua inferiore a 60 metri.

3. Successivamente al periodo di cui al comma 1 le unità abilitate alla pesca  
a strascico . comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti,  
sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti . possono esercitare attività di pesca  
dal lunedì al venerdì, con possibilità di recupero delle giornate perdute per  
condizioni meteo marine avverse nelle giornate di sabato e domenica previa  
comunicazione scritta all'Autorità marittima locale, fermo restando quanto  
previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in materia di riposo  
settimanale.

4. Le operazioni di inizio attività delle unità adibite alla pesca a strascico  
(comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi,  
reti gemelle a divergenti), trasferimento all'area di pesca nel periodo di cui al  
comma 1 e al comma 3, primo punto, possono avere inizio dopo la mezzanotte  
della domenica.

5. Si considera giornata di pesca quella durante la quale l'imbarcazione è  
operativa per più di sei ore, incluso il periodo di trasferimento all'area di pesca.  
Nella definizione di attività di pesca non è compreso il mero rientro in porto  
dell'imbarcazione

Art. 5

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente  
provvedimento.

2. L'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta  
l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente Decreto è reso disponibile sul sito internet [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it), sul sito  
[www.sardegnaagricoltura.it](http://www.sardegnaagricoltura.it) e sul [www.sardegnaprogrammazione.it](http://www.sardegnaprogrammazione.it) e pubblicato nel Bollettino  
Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 1031 /DECA/24

DEL 8.08.2014

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Cagliari, lì

**L'Assessore**

Elisabetta Falchi